



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

Direzione



COMUNE DI NAPOLI – MUNICIPALITA' 6

Ponticelli Barra San Giovanni a Teduccio

DIREZIONE - U.O. ATTIVITÀ TECNICHE

Via Atripaldi, 64 – 80147 Napoli

municipalita6.attivita.tecniche@comune.napoli.it

municipalita6.manutenzione.urbana@pec.comune.napoli.it

**Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023,
finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici
scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026**

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

Il progettista

U.O. Attività Tecniche

IL RUP

Ing. Massimo Camilli

LUGLIO 2026

Indice generale

INTRODUZIONE.....	2
PROGETTO.....	2
Zone di intervento.....	2
Lavorazioni Previste.....	4
Materiali e tecniche da impiegare.....	4
Interferenze.....	4
Indagini specialistiche.....	4
Disponibilità dell'area.....	4
Strumenti Urbanistici.....	4
Prime indicazioni in merito alla sicurezza.....	4
Tempi e modalità di esecuzione.....	5
QUADRO ECONOMICO.....	5

INTRODUZIONE

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21.09.2005 – testo aggiornato alle modifiche apportate all'art.74 con deliberazione di C.C. n. 47/2006, all'art.23, comma 4 e all'art.27, comma 2 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2006 - è stato approvato il Regolamento delle Municipalità con attribuzione alle stesse di funzioni e servizi, per cui le Municipalità, ai sensi dell'art. 18 dello stesso Regolamento, curano la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole comunali e statali, sia dell'infanzia sia del primo ciclo d'istruzione;

PROGETTO

Zone di intervento

Lo stato degli istituti scolastici nella Municipalità 6 risente della vetustà e di anni di scarsa manutenzione per carenza di adeguate risorse economiche. Tra le maggiori criticità riscontrate rientra certamente il deterioramento dell'impermeabilizzazione delle coperture.

Gli istituti scolastici sui quali la Municipalità si occupa di realizzare interventi manutentivi e che quindi saranno oggetto dei lavori di cui al presente affidamento, sono di seguito elencati:

	Istituzione Scolastica	Plesso	Ubicazione
Barra	I.C. MADRE CLAUDIA RUSSO – SOLIMENA	Rodari	Via Delle Repubbliche Marinare, 301
		Don Milani	
		Montessori	
		Rousseau	
		Chance	
		Solimena	Corso Bruno Buozzi, 55
Barra / San Giovanni a Teduccio	I.C. 46° SCIALOJA – CORTESE – RODINÒ	A. Scialoja	Strada Comunale Ottaviano, 130 bis
		Baronessa / F. Grimm	Via Raffaele Testa 4 - Rione Baronessa
		Cortese	Via Pazzigno, 1
		Caruso	Via Ciccarelli, 11 - Traversa Serino
		Caruso – palestra	Via Ciccarelli, 11 - Traversa Serino
		Ciccarelli	Via Ciccarelli, 9 - Traversa Serino
		Nuovi Locali	Corso Sirena, 85
		Vecchio Rione Santa Rosa	Via Volpicella, 384
		Rodinò	Via Mastellone, snc
		Salvemini	Via Mastellone, snc
Barra / Ponticelli	I.C. 69° BARBATO – MARINO – S. ROSA	Barbato	Corso Sirena, 85 - Rione Bisignano
		S. M. del Pozzo – Primaria	Via Giambattista Vela, 245
		S. M. del Pozzo – Infanzia	Via Giambattista Vela, 227
		Santa Rosa	Via Luigi Volpicella, 327/G
		Marino – Lotto 0	Via dei Bronzi di Riace, snc
		Malaparte – Lotto G	Via Curzio Malaparte, snc
		Lago di Scanno	Via Lago di Scanno, snc
San Giovanni a Teduccio	I.C. VITTORINO DA FELTRE – SARRIA – MONTI	Vittorino da Feltre	Via Sorrento, 1
		Taverna del Ferro	Via Taverna Del Ferro, 89
		Laghetto	Via Comunale Lieto, snc
		Capri	Piazza Capri, 20
		Sarria	I Traversa di Via Bernardino Martirano, 7
		Sarria - palestra	I Traversa di Via Bernardino Martirano, 7
		Monti	Corso San Giovanni, 887 bis
Ponticelli	I.C. 49° TOTI-BORSI-GIURLEO	Toti	Piazza Vincenzo Aprea, 15
		Materna San Rocco	Via Ulisse Prota Giurleo, snc

	Istituzione Scolastica	Plesso	Ubicazione
		Borsi-Prota Giurleo	Cupa San Pietro, 40
Ponticelli	I.C. 57° SAN GIOVANNI BOSCO	San Giovanni Bosco – De Meis 19	Via Angelo Camillo De Meis, 19
		De Meis 90	Via Angelo Camillo De Meis, 90
		Nuovo Edificio – De Meis 126	Via Angelo Camillo De Meis, 126
Ponticelli	I.C. ALDO MORO	Aldo Moro	Via Thomas Eliot, snc
		Il Girotondo	Viale Disney, snc
		Nicholas Green	Viale Fratelli Grimm, snc
		Bordiga 3	Via Mario Palermo, snc
Ponticelli	I.C. 83° PORCHIANO-BORDIGA	83° CD	Via Molino Fellapane, snc
		Don Milani	Via Provinciale Botteghe di Portici, 513
		Don Milani - Palestra	Via Provinciale Botteghe di Portici, 513
		Bordiga	Via Argine, 917
Ponticelli	I.C. 88° EDUARDO DE FILIPPO	Eduardo De Filippo	Via Il Flauto Magico - Lotto I, snc
		Petrone	Via Rossi Doria, snc
		Rossi Doria	Via Rossi Doria, snc
		Madonnelle	Via Provinciale Madonnelle, 130
Barra	A. S. Novaro	10° Circolo Comunale	Via Sesto Fiorentino, snc
Barra	Asilo Ciccarelli		Via Ciccarelli
Barra	M. Perodi		Traversa Serino, snc
S. Giovanni	Il Laghetto		Via Figurelle, snc - angolo Viale 2 Giugno
Barra	Rodinò	Nido Comunale a Gestione Indiretta	Strada Comunale Lieto, snc
S. Giovanni	A. Scialoia	11° Circolo Comunale	Via Mastellone, snc
S. Giovanni	Scialoia		Traversa prima Via Pazzigno, snc
S. Giovanni	A. Musone		Traversa prima Via Pazzigno, snc
S. Giovanni	L. Bertelli		Corso Protopisani, 84
Ponticelli	Bartolo Longo	12° Circolo Comunale	Rione Colombo
Ponticelli	Lotto 0		Via Bernardino Martirano, 14
Ponticelli	R. Fucini		Via dei Papiri Ercolanesi, 27
Ponticelli	C. Malaparte		Via dei Papiri Ercolanesi, 27
Ponticelli	Scuola Nuova		Via Lago Lucrino, 21
Ponticelli	M. Callas		Via Curzio Malaparte, 98
Ponticelli	A. C. De Meis	13° Circolo Comunale	Via Gino Alfani, 42
Ponticelli	Maranda		Via M. Callas, 43
Ponticelli	Maranda		Via Isidoro Fuortes, snc
Ponticelli	G. B. Perasso		Via Maranda, Lotto 11/b
Ponticelli	Perasso		Via Maranda, Lotto 11/b
			Via Provinciale Botteghe di Portici, 511
			Via Provinciale Botteghe di Portici, 511

Lavorazioni previste

Il presente appalto avrà ad oggetto le lavorazioni volte al ripristino dell'impermeabilizzazione delle coperture degli edifici scolastici mediante l'apposizione di una membrana impermeabile. In linea generale e non esaustiva le lavorazioni previste sono:

- Eventuale rimozione di porzioni delle coperture preesistenti;
- Preparazione del fondo di posa;
- Apposizione di membrana impermeabile;
- Protezione del manto con vernici protettive.

Tutti gli interventi suddetti non comporteranno modifiche o alterazioni degli elementi architettonici e decorativi delle costruzioni, né alterazioni della forma, della sagoma e dei materiali preesistenti.

Le lavorazioni andranno conteggiate a misura, con riferimento alle voci dell'Elenco Prezzi, così come definito nel Capitolato Speciale d'Appalto, mentre eventuali Nuovi Prezzi saranno elaborati in analogia alle schede di analisi dei prezzi allegate al Prezzario Regione Campania 2026.

Materiali e tecniche da impiegare

Per l'esecuzione delle lavorazioni saranno impiegati materiali tradizionali o di comprovate capacità tecnologiche, così come puntualmente descritti nell'elenco prezzi con cui restano individuate le lavorazioni da eseguirsi, che dovranno essere accurate e svolte a perfetta regola d'arte. L'esecuzione dei lavori avverrà utilizzando tecniche tradizionali, con l'utilizzo di macchinari di dimensioni ridotte in modo da evitare danni ai luoghi non interessati dall'intervento, attesa la tipologia di edificio su cui si interviene.

Interferenze

Non si ritiene necessaria la redazione di apposito studio in quanto dalle verifiche effettuate non risultano interferenze tra le lavorazioni in progetto e le reti; ci si riserva, in fase di esecuzione, ulteriori accertamenti da effettuarsi insieme all'impresa e agli Enti Gestori.

Indagini specialistiche

Considerata la tipologia dei lavori di manutenzione l'elaborazione del progetto non ha richiesto indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e idrauliche.

Disponibilità dell'area

Gli immobili oggetto degli interventi sono di proprietà comunale.

Strumenti Urbanistici

Le opere in progetto interessano rientrano nella manutenzione ordinaria e straordinaria, pertanto, le stesse risultano rispondenti e conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Prime indicazioni in merito alla sicurezza

Verrà predisposto, qualora necessario, apposito Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto da professionista abilitato.

Tempi e modalità di esecuzione

Per l'esecuzione dei lavori in progetto, si è scelto lo strumento dell'accordo quadro con un unico operatore economico, ex art.59 co.3 del D.Lgs. 36/2023, della durata di 12 mesi eventualmente prorogabili di altri 6 mesi, ovvero fino all'esaurimento dell'importo contrattuale. Pertanto, l'affidamento dei singoli interventi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, a seguito di stipula di contatto applicativo.

QUADRO ECONOMICO

L'importo dei lavori di manutenzione oggetto dell'intervento risulta essere di **€ 124.562,98**, il tutto meglio descritto nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
DESCRIZIONI			IMPORTI
A. LAVORI	A.1.1	Importo Lavori	€ 71.148,64
	A.1.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.134,46
	Importo previsto dell'affidamento (A.1.1+A.1.2)		€ 73.283,10
	A.2.1	Variazione a concorrenza del quinto d'obbligo (art. 120 c.9 del D.Lgs. 36/23)	€ 14.229,73

	A.2.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sull'importo A.2.1			€ 426,89
	A.3.1	Variazione per sopravvenuta necessità di lavori o varianti in corso d’opera (art. 120 c.2 del D.Lgs. 36/23)			€ 35.574,32
	A.3.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sull'importo A.3.1			€ 1.067,23
	Valore massimo stimato dell’accordo quadro (A)				€ 124.581,27
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	Oneri di smaltimento			€ 6.229,06
	B.2.1	Incentivi per la progettazione (ex art. 45, comma 3, D.Lgs. 36/2023)			€ 1.893,64
	B.2.2	Incentivi per la progettazione (ex Art. 45 comma 5, D.Lgs. 36/2023)			€ 473,41
	B.2.3	IRAP su B.2.1 (8,5% di B.2.1/1,238)			€ 130,02
	B.3	Contributo ANAC			€ 35,00
	B.4	IVA su Lavori (A)	22%	€ 27.407,88	
	B.5	IVA su Smaltimenti (B.1)	22%	€ 1.370,39	
	Totale IVA				€ 28.778,27
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)				€ 37.539,40
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)					€ 162.120,66



COMUNE DI NAPOLI – MUNICIPALITA' 6

Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio

DIREZIONE - U.O. ATTIVITA' TECNICHE

Via Atripaldi, 64 – 80147 Napoli

municipalita6.attivita.tecniche@comune.napoli.it

municipalita6.manutenzione.urbana@pec.comune.napoli.it

OGGETTO

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026”.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Progettista

U.O. Attività Tecniche

Responsabile Unico del Progetto

Ing. Massimo Camilli

INDICE

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

- Art. 1 – Disposizioni generali e oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Oggetto dell'accordo
- Art. 3 – Durata dell'accordo

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 4- Valore Massimo stimato dell'Accordo Quadro
- Art. 5- Specifiche Tecniche ed economiche e norme per la misurazione dei lavori
- Art. 6 - Definizione dei singoli interventi di manutenzione
- Art. 7 - Modalità di affidamento dei singoli interventi
- Art. 8 - Esecuzione dei singoli interventi
- Art. 9 - Categoria prevalente
- Art. 10 - Interpretazione
- Art. 11 - Documenti che fanno parte del contratto - Osservanza delle norme
- Art. 12 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
- Art. 13 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio - Direttore di cantiere
- Art. 14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
- Art. 15 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini

CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

- Art. 16 – Consegna e inizio dei lavori
- Art. 17 - Termini per l'ultimazione dei lavori
- Art. 18 - Proroghe
- Art. 19 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
- Art. 20 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.
- Art. 21 - Penali in caso di ritardo
- Art. 22 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
- Art. 23 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
- Art. 24 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
- Art. 25 - Risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore

CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 26 – Pagamenti in acconto
- Art. 27 – Pagamenti a saldo
- Art. 28 – Ritardi nei pagamenti delle rate di acconto
- Art. 29 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo
- Art. 30 - Revisione prezzi
- Art. 31 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

- Art. 32 - Misurazione dei lavori
- Art. 33 – Contabilizzazione di lavori
- Art. 34 – Lavori a misura
- Art. 35 – Lavori a corpo
- Art. 36 – Lavori in economia
- Art. 37 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

CAPO 6 CAUZIONI E GARANZIE

- Art. 38 – Cauzione provvisoria
- Art. 39 – Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva
- Art. 40 – Riduzione delle garanzie

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

Art. 41 – Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 42 - Variazione dei lavori

Art. 43 – Lavori non previsti

Art. 44 – Varianti per errori od omissioni progettuali

Art. 45 – Variazioni o addizioni al progetto e al corrispettivo

Art. 46 – Difetti di costruzione

Art. 47 – Verifiche

Art. 48 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 49 – Norme di sicurezza generalità

Art. 50 – Sicurezza sul luogo di lavoro

Art. 51 – Piano di sicurezza e di coordinamento

Art. 52 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

Art. 53 – Piano operativo di sicurezza

Art. 54 – Osservanza ed attuazione dei piani operativi di sicurezza

CAPO 9 DISCIPLINA IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 55 - Adempimenti in materia di inquinamento dei siti

Art. 56 – Adempimenti in materia di gestione dei rifiuti

Art. 57– Adempimenti dell'affidatario in materia ambientale

CAPO 10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 58 – Subappalto e sub-affidamenti

Art. 59 – Responsabilità in materia di subappalto

Art. 60 – Pagamento dei subappaltatori

Art. 61 – Tracciabilità dei flussi finanziaria

CAPO 11 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 62 – Fallimento dell'appaltatore

Art. 63 – Accordo bonario e transazione

Art. 64 – Definizione delle controversie

Art. 65 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Art. 66 – Risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti specifici

Art. 67 – Risoluzione dell'accordo quadro per gravi inadempimenti e irregolarità

Art. 68 – Recesso dal contratto

CAPO 12 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 69 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Art. 70 – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Art. 71 – Presa in consegna dei lavori ultimati

CAPO 13 NORME FINALI

Art. 72 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Art. 73 – Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

Art. 74 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

Art. 75 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Art. 76 – Custodia del cantiere

Art. 77 – Cartello di cantiere

Art. 78 – Spese contrattuali, imposte, tasse

Art. 79 – Impegno di riservatezza

Art. 80 – Trattamento dei dati personali

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

Art. 81 – Clausole i cui al D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.

Art. 82 – Allegati e normativa applicabile

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART.1 – DISPOSIZIONI GENERALI E OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023, le regole relative ad appalti da affidare durante la sua validità e inerenti ai Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici della Municipalità 6 – Anno 2026.
2. L'accordo è concluso con un unico operatore economico, art. 59 co.3 del D.lgs. 36/2023, che sarà selezionato sulla base del prezzo più basso costituito dal maggior ribasso unico sull'Elenco Prezzi di riferimento che si intende allegato al presente Capitolato; per eventuali lavorazione non previste in detto Elenco Prezzi si procederà a considerare i prezzi contenuti nel prezzo della Regione Campania 2026 e solo in caso di assenza in tali prezzi si procederà alla determinazione del nuovo prezzo mediante l'analisi dei prezzi elementari. Sarà applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell' art. 54 del D.lgs. 36/2023.
3. Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Direzione della Municipalità 6 - Comune di Napoli - nei confronti dell'operatore economico e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei lavori per un quantitativo minimo predefinito, e, pertanto, l'operatore economico non potrà vantare alcunché nel caso in cui nell'arco della durata dell'accordo non dovesse essere emesso alcun ordinativo.
4. L'operatore economico invece si impegna ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli interventi che la Direzione della Municipalità 6 – Comune di Napoli – in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

ART.2 – OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo disciplina le condizioni generali per l'affidamento dei Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici della Municipalità 6 – Anno 2026 e le modalità di determinazione dei successivi atti negoziali (Contratto applicativo /determina sottoscritti dal Direttore della Municipalità 6 e dall'operatore economico con allegato computo metrico firmato dal RUP e D.L.).
2. I successivi atti negoziali avranno per oggetto l'esecuzione di lavori e opere necessarie per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici della Municipalità 6 – Anno 2026, che si renderanno eventualmente necessari nel periodo di validità del presente Accordo.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto. Tale manutenzione riguarderà i lavori di ripristino dell'impermeabilizzazione delle coperture degli edifici scolastici della Municipalità 6.
4. La stazione appaltante fornirà, all'occorrenza, insieme all'ordine di servizio, in considerazione dell'entità, complessità e/o della specificità degli interventi da eseguire, eventuale copia dei progetti esecutivi, degli eventuali atti autorizzativi nonché le specifiche tecniche e le prescrizioni esecutive inerente all'intervento
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 3 – DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata massima di dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ovvero sino all'esaurimento dell'importo contrattuale. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA può affidare il singolo contratto attuativo.
2. La stazione appaltante si riserva di estendere la durata di cui al precedente comma 1 per un ulteriore periodo opzionale di 6 (sei) mesi, fermo ed impregiudicato il valore massimo stimato e di cui al successivo art.4. A

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

tale fine la stazione appaltante comunicherà all'operatore economico, prima della naturale scadenza, la volontà di estendere la durata dell'Accordo Quadro per l'ulteriore periodo.

3. L'Accordo cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento del suo valore, anche qualora ciò intervenga prima del termine di cui al precedente comma 1, senza che l'operatore economico possa pretendere alcun indennizzo o maggiore compenso, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7;
4. L'operatore economico non avrà nulla a che pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, se la stazione appaltante non darà esecuzione ai successivi atti negoziali.
5. Gli interventi per i quali sia stato formalizzato l'apposito Ordine di Servizio prima della scadenza di cui al primo comma, saranno ritenuti validamente affidati. Dalla data di scadenza del predetto termine non potranno essere affidati ulteriori lavori (fatta eccezione a quanto in appresso indicato), ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.
6. Ove, alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma 1, fossero in corso lavori già affidati dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dall'Ordine di Servizio per l'esecuzione dell'intervento affidato. Detta protrazione dei termini non darà all'operatore economico alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, avendo lo stesso tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dell'offerta presentata.
7. Qualora la stazione appaltante, alla scadenza naturale del presente Accordo (12 mesi più eventuale proroga max 6 mesi), per motivi ad essa non imputabili, non avesse ancora concluso le relative procedure per la scelta del nuovo operatore economico con il quale stipulare il nuovo accordo quadro, avrà facoltà di protrarre la durata dell'Accordo alle medesime condizioni per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. Pertanto, alla scadenza dell'Accordo, l'operatore economico, qualora richiesto dalla stazione appaltante, garantirà la propria disponibilità ad eseguire eventuali interventi alle stesse condizioni, modalità e per un ulteriore importo massimo pari al 50% dell'importo dell'Accordo Quadro, senza soluzione di continuità per il predetto periodo.
8. Non sono ammesse proroghe al termine di cui ai commi 1 e 2, salvo quanto stabilito nel presente articolo.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART.4 – VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il valore massimo dell'Accordo Quadro, esclusa IVA ed altre somme a disposizione della Stazione appaltante, è fissato in **€ 124.581,27** comprensivi di costi della manodopera ai sensi del parere del MIT n. 2505 del 17.04.2024, costi di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta più oneri di smaltimento dei rifiuti, non soggetti a ribasso d'asta. Si precisa che il valore dell'incidenza della manodopera, del costo della sicurezza e degli oneri per lo smaltimento dei rifiuti si basano su un computo metrico realizzato in fase di progettazione che contiene una previsione delle lavorazioni che si intende eseguire, quindi in fase di stipula dei singoli contratti applicativi si procederà alla redazione del computo metrico relativo al singolo contratto applicativo con la determinazione dell'effettiva incidenza della manodopera, sicurezza e dello smaltimento dei rifiuti.
2. Si computeranno nel suddetto valore massimo gli importi dei lavori affidati al netto del ribasso con i singoli successivi atti negoziali (Contratto applicativo/Determina) in esecuzione del presente Accordo Quadro.
3. La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento del valore massimo indicato al precedente comma 1, il quale è rilevante ai soli fini della determinazione del valore massimo dei lavori affidabile in esecuzione del presente Accordo, della costituzione della cauzione definitiva e delle spese contrattuali. L'operatore economico per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente Accordo, saranno affidate con i specifici successivi atti negoziali dalla stazione appaltante, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei successivi atti negoziali medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro.
4. A seguito della sottoscrizione del presente Accordo non è concessa alcuna anticipazione.
5. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, cui si è pervenuti adottando prezzi desunti dal Prezzario dei Lavori Pubblici, edizione 2026, della Regione Campania approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 14 del 29/01/2026 e pubblicato sul BURC n. 6 del 2 febbraio 2026, che si intende allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, consultabile e/o scaricabile sul sito

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

della Regione Campania, nonché, per quelli in essa mancanti, da nuovi prezzi desunti da specifiche analisi, il tutto nel rispetto della normativa vigente, posti a base dell'affidamento, è definito come segue:

QUADRO ECONOMICO				
DESCRIZIONI				IMPORTI
A. LAVORI	A.1.1	Importo Lavori		€ 71.148,64
	A.1.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 2.134,46
	Importo previsto dell'affidamento (A.1.1+A.1.2)			€ 73.283,10
	A.2.1	Variazione a concorrenza del quinto d'obbligo (art. 120 c.9 del D.Lgs. 36/23)		€ 14.229,73
	A.2.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sull'importo A.2.1		€ 426,89
	A.3.1	Variazione per sopravvenuta necessità di lavori o varianti in corso d'opera (art. 120 c.2 del D.Lgs. 36/23)		€ 35.574,32
	A.3.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sull'importo A.3.1		€ 1.067,23
	Valore massimo stimato dell'accordo quadro (A)			€ 124.581,27
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	Oneri di smaltimento		€ 6.229,06
	B.2.1	Incentivi per la progettazione (ex art. 45, comma 3, D.Lgs. 36/2023)		€ 1.893,64
	B.2.2	Incentivi per la progettazione (ex Art. 45 comma 5, D.Lgs. 36/2023)		€ 473,41
	B.2.3	IRAP su B.2.1 (8,5% di B.2.1/1,238)		€ 130,02
	B.3	Contributo ANAC		€ 35,00
	B.4	IVA su Lavori (A)	22%	€ 27.407,88
	B.5	IVA su Smaltimenti (B.1)	22%	€ 1.370,39
	Totale IVA			€ 28.778,27
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)			€ 37.539,40
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)				€ 162.120,66

- Gli importi stimati dei vari lavori potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'art.120 co. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
- La Stazione appaltante, inoltre, si riserva ai sensi del comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 di modificare il contratto se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 % del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.
- Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, che restano fissati nella misura determinata, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al D.lgs n. 81/2008.
- Gli importi dei costi per la sicurezza sono stati ipotizzati sulla scorta di statistiche interne per analoghe tipologie di lavori e sono suscettibili di esatta computazione all'atto dell'affidamento dei successivi contratti di esecuzione, applicando i prezzi di cui all'Elenco Prezzi di riferimento, al netto del ribasso offerto, alle quantità da eseguire.
- Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per lo smaltimento che sarà pagata a fattura presentata.

ART. 5 – SPECIFICHE TECNICHE ED ECONOMICHE E NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

- Il Capitolato Speciale d'appalto e l'Elenco Prezzi di riferimento, contengono le specifiche tecniche ed economiche, nonché le norme per la misurazione dei lavori, sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli interventi di manutenzione successivamente affidati.
- Ai prezzi indicati nell'Elenco Prezzi di riferimento sarà applicato il ribasso unico percentuale offerto

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

dall'operatore economico in sede di procedura per la selezione dello stesso, al netto dell'incidenza dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei contratti applicativi.

3. Qualora in fase di affidamento di un intervento dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista nell'Elenco Prezzi di riferimento, si procederà alla determinazione del nuovo prezzo mediante l'analisi dei prezzi elementari. Anche ai nuovi prezzi così determinati sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico.

ART. 6 – DEFINIZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

1. Per l'individuazione dei singoli interventi da affidare in attuazione del presente Accordo Quadro, si farà riferimento alle specifiche tecniche contenute nei documenti di gara.
2. I lavori oggetto dei contratti applicativi del presente Accordo saranno affidati sulla base delle specifiche tecniche di cui al precedente comma 1, riprese nei singoli successivi atti negoziali o, se del caso, sulla base di un apposito progetto qualora predisposto in relazione alla complessità e la tipologia dell'intervento.
3. Costituiranno, inoltre, parte integrante di ciascun atto negoziale successivo, oltre agli eventuali elaborati di progetto, l'Elenco Prezzi di riferimento innanzi richiamato, le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme richiamate nel presente accordo, ai quali l'operatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi che gli saranno eventualmente affidati.

ART. 7 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI INTERVENTI

1. L'affidamento dei singoli interventi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo ex art. 59 co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, è concluso con un unico operatore economico.
2. L'affidamento dei singoli interventi avverrà mediante Ordini di servizio firmati dal RUP, dal D.L. e dall'Operatore Economico, che specificano a tutti gli effetti i contenuti dei contratti applicativi. L'Ordine di servizio potrà disciplinare condizioni specifiche, integrative e di dettaglio, rispetto a quelle previste dal presente Accordo Quadro, senza apportare modifiche sostanziali alle stesse.
3. In detti ordini di servizio saranno indicati:
 - il luogo di esecuzione dei lavori;
 - l'oggetto dei lavori;
 - le specifiche tecniche dell'intervento (o progetto qualora predisposto);
 - l'eventuale indicazione se i lavori rientrano nell'ambito di nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 90, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008. In tal caso sarà onere della Stazione appaltante nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera – che redigerà il piano di sicurezza e coordinamento contestualizzato;
 - la durata stimata dei lavori ed eventuali vincoli temporali per l'inizio e/o la fine dei lavori, l'importo stimato dei lavori, con specificazione degli oneri destinati alla sicurezza da DUVRI specifico e/o dal piano di sicurezza e coordinamento contestualizzato;
 - il cronoprogramma dei lavori, nei casi di maggiore complessità;
 - il direttore dei lavori di cui al singolo Contratto applicativo;
 - ogni altra indicazione ritenuta necessaria dalla stazione appaltante per la migliore esecuzione dei lavori di manutenzione.
4. Il termine di esecuzione dell'intervento ordinato è determinato dal Responsabile del Progetto in sede di predisposizione dei singoli successivi atti negoziali. La determinazione di detto termine terrà conto della tipologia, della categoria, dell'entità e della complessità dell'intervento, nonché dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale.
5. Per i lavori di pronto intervento si procede con le modalità di cui all'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023 ad esclusione della determinazione del corrispettivo, il quale sarà determinato mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento ribassati della percentuale di sconto offerto dall'operatore economico nella procedura di individuazione dello stesso;
6. Il Responsabile del Progetto, nella fase di predisposizione del singolo Contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a ridurle ovvero a modificarle. Gli interventi urgenti

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

verranno attivati con una comunicazione telefonica, alla quale farà seguito l'ordine di servizio inviata a mezzo PEC, riportante il tempo di esecuzione ed i contenuti di cui al precedente comma 3, ritenuti essenziali dal RUP.

7. Qualora la Direzione Lavori ritenesse necessario un aumento delle maestranze, in relazione alla complessità o alla particolarità dell'intervento, l'operatore economico dovrà provvedere nei termini che saranno di volta in volta ordinati dalla D.L., senza alcun aggravio per la stazione appaltante.

ART. 8 – ESECUZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI

1. L'esecuzione dei singoli interventi dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
2. L'operatore economico si impegna ad eseguire le prestazioni di cui agli eventuali successivi atti negoziali esecutivi del presente Accordo a regola d'arte e assicura, altresì, il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Accordo.
3. L'esecuzione di tutti i lavori che saranno affidati dovrà, in generale, garantire la continuità dell'esercizio delle attività degli immobili oggetto d'intervento ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la Direzione Lavori, tutte le metodologie che risultino necessarie per eliminare totalmente o, in casi speciali, ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi.
4. L'operatore dovrà adempiere alle indicazioni del Direttore dei lavori, che ha la facoltà di imporre diverse e differenti fasi durante l'esecuzione dei lavori, anche modificando la programmazione iniziale.
5. L'operatore economico si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti durante l'esecuzione degli interventi che gli saranno affidati, nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità della stazione appaltante.
6. Dei lavori eseguiti dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti.
7. La regolare esecuzione di ciascun contratto applicativo dovrà risultare dal certificato di regolare esecuzione, la cui formale approvazione consentirà la liquidazione della rata di saldo per quel singolo intervento.
8. Il numero e la localizzazione delle prestazioni da realizzarsi dipendono dalle necessità che la stazione appaltante manifesterà nell'arco di tempo previsto dal presente accordo. L'operatore economico ha l'obbligo di eseguire contemporaneamente fino a 2 (due) ordini di servizio ovvero di eseguire simultaneamente lavori per un importo fino a 50.000/00 euro.

ART. 9 – CATEGORIA PREVALENTE

1. Ai sensi dell'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 i lavori del presente appalto sono classificati nella seguente categoria prevalente OG1.

Lavori di	Categoria		Euro	% sul totale
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	Prevalente	OG1	€ 124.562,98	100%

ART. 10 – INTERPRETAZIONE

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi di riferimento.
5. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

ART. 11 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO - OSSERVANZA DELLE NORME

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto o diversamente disciplinato dal presente Capitolato speciale d'appalto;
 - b) il presente capitolato;
 - c) l'offerta economica dell'impresa;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - b) il Codice dei contratti D.lgs. 36/2023 con relativi Allegati;
 - c) il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
 - d) il decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) Codice Civile, in particolare, artt. 1655 e ss. "Dell'appalto";
 - f) DM 49/2018;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
 - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 21 all. II.18 del D.lgs. 36/2023;
 - c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
4. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e s.m.i., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..
5. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.lgs. n.81/2008, in materia di segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

ART. 12 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

lavori.

DISPOSIZIONI AI SENSI DELLA L.R. CAMPANIA N. 3/07

L'art. 52 della medesima Legge regionale recita: "1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della Regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato; c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori."

PROGRAMMA 100 DEL COMUNE DI NAPOLI

Per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.

1.

ART. 13 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO - DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 14 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

ART. 15 – CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 16 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio di norma dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, secondo quanto stabilito dall'allegato II.14 art. 14 – art. 3 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 17 comma 8 del D. Lgs. 36/2023; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. A tale anticipata consegna, sotto riserve di legge, l'Appaltatore non può rifiutarsi. In tale ipotesi, a seguito della formale stipula del contratto, sarà redatto apposito verbale di consegna dei lavori, dalla cui sottoscrizione decorrono i termini contrattuali per la conclusione dei lavori.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC avente data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
5. E' altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata senza che l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna parziale.
6. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanta concerne sia l'accesso, che il rispetto delle indicazioni di cui ai successivi articoli e iniziare nel contempo i lavori, proseguendoli poi attenendosi al programma di esecuzione, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

7. Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il Direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
8. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle eventuali singole consegne frazionate successive dovute a temporanea indisponibilità di aree ed immobili in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente art. si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
9. Nel caso di consegne frazionate già programmate nel progetto esecutivo, si applicano i commi precedenti salvo che per il computo dei termini di esecuzione che decorrono dal primo verbale di consegna.

ART. 17 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 90 (novanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della normale incidenza delle intemperie stagionali.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART. 18– PROROGHE

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'art. 16, può chiedere la proroga, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.Lgs 36/2023, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 16 e comunque non meno di 45 giorni dalla data di scadenza.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'art. 15, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'art. 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente art. costituisce rigetto della richiesta.

ART. 19 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 121, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

- ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche eccezionali, od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) e comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del D.Lgs. N° 36/2023. Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
 3. Il verbale di sospensione ai sensi dell'art.8 dell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 deve contenere:
 - a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;
 - b) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
 4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
 5. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede, per quanto applicabile, a norma dell'art. 121 del D.Lgs 36/2023.
 6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 21.
 10. Nel caso di sospensione dei lavori disposta per motivazioni diverse da quelle stabilite nell'art. 121 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs 36/2023 l'eventuale risarcimento spettante all'esecutore verrà calcolato in base a quanto disposto dall'art. 8 comma 2 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 20 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

1. Ai sensi dell'art.121, comma 2 del D.lgs n.36/2023, il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'art. 18, commi 2, 4, 6, 7, e 8, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'art. 16, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella

documentazione contabile.

ART. 21 – PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate nei singoli successivi atti negoziali, sarà comminata all'operatore economico una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale come determinato a seguito dell'aggiudicazione definitiva. Tale penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del predetto importo. Trascorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna della contestazione scritta, la stazione appaltante provvederà all'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto e incamererà la cauzione definitiva.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - nell'inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;
 - nella ripresa del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
 - nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all'ultimazione dei lavori (dichiarazioni di conformità, certificazioni, as built se previsto, ecc.).
3. La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.
6. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione del singolo lavoro l'operatore economico non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad interferenze con l'attività degli immobili oggetto d'intervento.

ART. 22 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

1. La Ditta aggiudicataria dovrà organizzare ed eseguire le opere e le forniture oggetto del presente Capitolato in modo da assicurare una progressione regolare dei lavori, ivi compresi i necessari approvvigionamenti dei materiali, al fine di ultimare le opere entro il tempo utile contrattuale. A tal fine, la Ditta aggiudicataria deve presentare alla Direzione Lavori, entro cinque giorni dalla data di consegna dei lavori, idoneo programma di realizzazione delle opere, tenendo presente che gli interventi saranno effettuati in presenza dell'utenza con la quale la Ditta aggiudicataria dovrà concordare, di volta in volta, tempi e modalità dei suddetti interventi.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.
3. L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
 - delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
 - della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per le festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
 - delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
 - delle interferenze spazio-temporali con le attività presenti nella struttura;
 - delle interferenze spazio-temporali con le attività di adeguamento dei sottoservizi eseguite dai vari gestori;
 - delle interruzioni o rallentamenti ai lavori per la rimozione, lo spostamento, l'adeguamento ed il mantenimento in esercizio dei servizi intercettati anche se eseguiti dagli Enti Gestori stessi; nel caso in cui gli spostamenti siano a cura e onere dell'Appaltatore lo stesso dovrà comunicare con almeno 30 giorni di anticipo i tempi necessari per la realizzazione di inserterie agli enti terzi interessati.

ART. 23 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

- funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui agli articoli 18 e 19, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 23.

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n.36/2023;
 - con riferimento alle modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:
 - con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera e);
 - con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 120;
 - l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 94, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione.
 - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un progetto ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE

1. Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:
 - l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
 - il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
 - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articoli 94 95 e 96 del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i..
2. Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del progetto una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del progetto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del progetto dichiara risolto il contratto.
3. Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
4. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
7. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
8. In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 26. PAGAMENTI IN ACCONTO

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 50% dell'importo contrattuale.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 12 allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023; lo stesso deve riportare l'indicazione "lavori a tutto il ..." e la data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. il R.U.P. previa presentazione di regolare fattura fiscale, emette, ai sensi dell'art. 125 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 il conseguente certificato di pagamento, il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori con l'indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 125 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del R.U.P. è subordinata all'acquisizione del DURC, che dovrà essere fornito da ogni impresa partecipante, anche subappaltatrici.
8. Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'art. 27.

ART. 27 – PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; esso è sottoscritto dal direttore di lavori ed è trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui definitiva liquidazione ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata, previa presentazione di regolare fattura fiscale, entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.lgs. 36/2023.
5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione del DURC.
7. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
8. L'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 28. RITARDI NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora secondo normativa vigente.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora secondo normativa vigente.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

ART. 29 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 27, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nella emissione del certificato o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART. 30 – REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 60 del D.Lgs 36/2023, è prevista la revisione dei prezzi e l'adeguamento del corrispettivo, nel rispetto degli ordinamenti e di tutti i regolamenti ivi previsti.
2. Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 5 dell'art.60.

ART. 31 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 204 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del progetto.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.
4. L'amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

ART. 32. MISURAZIONE DEI LAVORI

1. Le misurazioni dei lavori sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la misurazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella misurazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

ART. 33. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 43 o 44, e queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi, non sia ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo"; in tal caso il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. Il Direttore dei lavori dell'Appaltante, in base alla misurazione delle opere in corso, redatta in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore, provvederà alla redazione di stati di avanzamento dei lavori periodici, escludendo dalla contabilizzazione i materiali a pie d'opera.
4. I documenti contabili saranno custoditi dalla Direzione dei Lavori; l'Appaltatore dovrà redigere un Giornale dei Lavori su cui si nota in ciascun giorno, o quantomeno settimanale, il modo, l'ordine, l'attività e quanto interessa l'andamento tecnico ed economico dei lavori, e quanta possa essere necessario a stabilire le circostanze che hanno influito su di essi.

Più specificatamente, vanno annotate le condizioni meteorologiche ed idrometriche e le indicazioni sulla situazione dei terreni, nonché ogni situazione dipendente da fattori esterni che si ripercuote sui lavori come disastri, situazioni di emergenza, guerre o sommosse ed ogni quant'altro possa turbare il normale svolgimento dei lavori.

Saranno altresì annotate:

- la qualifica ed il numero degli operai;
- i mezzi d'opera impiegati dall'Appaltatore;
- le fasi di avanzamento dei lavori;
- la data dei getti di calcestruzzo armato e relativi disarmi;
- il prelievo dei campioni.

Nel giornale dei lavori verranno ancora annotate con numero progressivo:

- la data di inizio lavori
- la data di consegna dell'area, o le date in caso di consegne frazionate;
- gli ordini e tutte le disposizioni emesse dal Direttore dei Lavori ed indirizzate all'Appaltatore;
- i processi verbali relativi ad eventuali fatti contestati all'Appaltatore e qualsiasi annotazione che l'Appaltatore ritenesse di dover apporre;
- le sospensioni ordinate a norma del contratto;
- la ripresa dei lavori;
- le proroghe concesse all'Appaltatore.

Sulla base degli stati d'avanzamento il Responsabile del Progetto provvederà a redigere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio dell'Appaltante per la relativa liquidazione.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata come segue:

- a) per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta applicando al relativo importo la percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni singolo stato d'avanzamento rispetto al corrispettivo di aggiudicazione al netto degli oneri per la sicurezza;
- b) per quanto concerne le opere a misura applicando alle quantità eseguite i prezzi di elenco ribassati

oppure i nuovi prezzi.

5. Si procederà quindi alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato con le modalità di cui all'articolo 27.
6. Le fatture degli importi contabilizzati al netto delle ritenute previste negli Stati d'avanzamento, complete delle indicazioni di cui al frontespizio del presente Capitolato, in originale assoggettate ad I.V.A., dovranno essere inviate alla Committente solo e soltanto dopo la emissione del Certificato di pagamento da parte della D.L.

ART. 34 – LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 3, comma 3, del presente capitolato.
5. Gli oneri per la sicurezza, evidenziati al punto b) del prospetto di cui all'art. 2, comma 1, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi contenuti nell'elaborato di progetto che valuta i predetti oneri, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

ART. 35 – LAVORI A CORPO

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 39. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, evidenziati al punto b) del prospetto di cui all'art. 2, comma 1, sono valutati, per la parte prevista a corpo, in maniera proporzionale alla parte dei lavori eseguita.

ART. 36 – LAVORI IN ECONOMIA

1. Se già previsti nel progetto, la contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa.
2. Gli oneri per la sicurezza, evidenziati al punto b) del prospetto di cui all'art. 2, comma 1, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
3. Se non espressamente previste nel Progetto e nel relativo Q.E. le prestazioni in economia potranno essere eseguite soltanto per esigenze eccezionali e solo nei limiti degli ordini impartiti e delle autorizzazioni concesse di volta in volta dal Responsabile del procedimento.

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

4. Per le prestazioni in economia gli operai messi a disposizione dall'Appaltatore dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti delle necessarie attrezzature e mezzi. Le macchine gli attrezzi ed i mezzi utilizzati dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
5. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
6. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
7. I prezzi delle somministrazioni in economia sono stabiliti come segue:
 - merce di operai: per ogni ora di operaio specializzato, qualificato e comune, secondo quanto indicato sul libretto di lavoro, unico documento ritenuto valido ai fini del riconoscimento della qualifica della manodopera, è accreditabile all'Appaltatore l'importo rinveniente dall'applicazione delle tariffe e costi orari della manodopera desunti dalle tabelle dei contratti collettivi di lavoro cui l'impresa fa riferimento, incrementato del 15% per spese generali e del 10% - ridotto del ribasso di gara – per utili di impresa;
 - per trasporti e noli di eventuali macchine e attrezzature, si farà riferimento ai costi del rilevamento della "Commissione prezzi materiali da costruzione, trasporti e noli" operante presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli e pubblicati mensilmente, incrementati del 15% per spese generali e del 10% - ridotto del ribasso di gara – per utili di impresa;
 - per i materiali i cui costi siano desunti dall'elenco prezzi allegato al presente capitolato, si applicherà il solo ribasso di gara; per i materiali i cui costi siano desunti dal rilevamento della "Commissione prezzi materiali da costruzione, trasporti e noli" operante presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli e pubblicati mensilmente, si applicherà l'incremento del 15% per spese generali e del 10% - ridotto del ribasso di gara – per utili di impresa.

ART. 37 – VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:
 - a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente l'Amministrazione, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'Impresa non debba effettuarne lo spandimento;
 - b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
 - c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi del D.M. 145/2000 Capitolato generale;
 - d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dall'Amministrazione quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.
2. I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale.
3. In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.

CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE

ART. 38 – CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ricadendo l'appalto nei casi previsti dall'art.50, comma 1, lettera a del D.lgs 36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 e 106 dello stesso decreto legislativo 36/2023 e s.m.i..

ART. 39 – GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Alla luce del combinato disposto degli articoli 53, comma 4, e 117, comma 1, del D.lgs. 36/2023, si prevede unicamente una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo sull'intero valore dell'accordo quadro, valido su tutti i contratti attuativi.

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

2. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina, in ogni caso, la decadenza dall'affidamento da parte della Stazione Appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
3. La cauzione garantisce l'impegno dell'Affidatario ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli appalti affidati e potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dalla stazione appaltante nei casi di risoluzione o di applicazione di penali. La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai singoli contratti attuativi e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni. La garanzia potrà essere progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
4. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.

ART. 40 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del D.Lgs. N° 36/2023 alla garanzia definitiva, di cui all'articolo precedente, non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del medesimo decreto.

ART. 41 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

1. L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.
2. Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
6. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.
7. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 42 – VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 43, comma 8, del D.P.R. 207/2010 e dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella tabella «B» contenuta nell'art. 5, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti che ritenesse opportune e convenienti, purché non mutino la natura delle opere comprese nell'appalto. La Ditta appaltatrice non dovrà di sua iniziativa apportare modifiche al progetto, qualora necessario, potrà farlo solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto il consenso scritto della D.L.
8. Le opere nuove e le variazioni saranno valutate e liquidate ai prezzi di contratto; qualora siano da eseguire categorie di lavori non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si dovrà provvedere alla formazione di nuovi prezzi a norma del vigente Regolamento dei lavori pubblici.
9. Nel caso in cui la Direzione Lavori debba far eseguire in economia, alla Ditta aggiudicataria, opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto valgono le condizioni stabilite nel Capitolato Generale d'Appalto. Gli operai forniti per le opere in economia devono essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia devono essere forniti in pieno stato di efficienza.

ART. 43. LAVORI NON PREVISTI

1. Per l'esecuzione eventuale di lavori compensati a corpo non inseriti in progetto, qualora non si rientri nella condizione di "evento imprevedibile" o di "aggiunta reale", nulla sarà dovuto all'Impresa in quanto detto lavoro presumibilmente sostituisce un lavoro similare, purché si pervenga al completamento dell'opera oggetto dell'appalto.
2. Si ha "l'aggiunta reale" se viene eseguita un'opera totalmente inesistente nel progetto e neppure prevedibile come mezzo sostitutivo di un'altra lavorazione od opera.
3. L'evento imprevedibile invece sarà trattato come previsto nell'art. 120, D.Lgs. N° 36/2023.
4. Solo il Responsabile del Progetto, sentiti Progettista e Direzione Lavori, potrà sottoporre all'Amministrazione appaltante proposte in ordine alla natura di dette variazioni od aggiunte o riduzioni di opera, le quali potranno essere compensate sia in aumento che in diminuzione, attraverso una modifica del contratto.
5. Rimane inteso che le valutazioni sulle variazioni del corrispettivo a corpo si baseranno sui prezzi posti a base del progetto ovvero approvati dall'analisi dei prezzi approvata dall'Amministrazione ovvero, in presenza di prezzi specifici, si procederà con nuove analisi in modo da raggiungere un compenso che sarà corrisposto in aumento o detratto in diminuzione con la riduzione pari al ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

ART. 44 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

quale è invitato l'Appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente art. i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente art. si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART. 45 – VARIAZIONI O ADDIZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. E' ammessa, su richiesta della Stazione Appaltante e secondo quanto riportato nel CSA, l'esecuzione di nuovi lavori / ulteriori opere consistenti nella ripetizione di lavori analoghi già previsti in contratto purché conformi al progetto a base di gara, secondo le particolari disposizioni di cui all'art. 76, comma 6 del D.lgs. 36/2023. Detti "lavori complementari" sono affidati alle stesse condizioni di contratto, nel limite del 50 per cento del valore del contratto iniziale e comunque entro tre anni dalla stipula del contratto originario.
2. E' altresì ammessa, su richiesta della Stazione Appaltante e secondo quanto riportato nel CSA, l'esecuzione di ulteriori opere / nuovi lavori supplementari che si rendano necessari in corso d'opera, ancorché non inclusi nell'appalto iniziale, secondo le particolari disposizioni di cui all'art. 120, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023. Detti "lavori supplementari" sono affidati alle stesse condizioni di contratto, nel limite del 50 per cento del valore del contratto iniziale, dandone specifica comunicazione all'ANAC entro 30 giorni dal perfezionamento dell'atto aggiuntivo ai sensi dell'art.120, comma 15 del D.lgs. 36/2023.
3. L'esecutore può avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Direttore dei Lavori, ricevuta la proposta dell'esecutore redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente al proprio parere. Il Responsabile del Procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, in tal modo approvata, sono ripartite in parti uguali tra la Stazione Appaltante e l'Esecutore.
4. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura con l'utilizzo dei prezzi unitari e la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a misura (ovvero: a corpo) con le modalità previste dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante sarà verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.

ART. 46 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

1. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta essere eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.
2. Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del Progetto; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
3. Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di dette spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

ART. 47 - VERIFICHE

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

ART. 48 – PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
3. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
 - a. desumendoli dal prezzo della stazione appaltante o dal prezzo di cui all'art., comma 13 del Codice, ove esistenti;
 - b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal RUP.
4. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
5. Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 49 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 50 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una certificazione di regolarità contributiva (DURC); in ogni caso tale certificazione va acquisita dalla stazione appaltante prima della firma del contratto di appalto.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 51 – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. E' fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008, qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad una associazione temporanea di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento a cura della Stazione appaltante.

ART. 52 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 53 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81 del 2008, comprende il documento di valutazione dei rischi e gli adempimenti di cui all'art. 28 del D.Lgs. n.81 del 2008. Inoltre l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n.81 del 2008.
3. L'Appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina dell'articolo 42.

ART. 54 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al D.Lg. n. 81 del 2008.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed a presentare idonea certificazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'aggiudicatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento, o il piano di sicurezza sostitutivo, nei casi previsti, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 119, comma 12 del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 – DISCIPLINA IN MATERIA AMBIENTALE

ART. 55. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INQUINAMENTO DEI SITI

1. L'Affidatario è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali e dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l'operatore economico è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.
2. Qualora nel corso dei lavori del singolo Contratto applicativo, emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competerà all'operatore economico salvo una proroga del termine utile contrattuale.
3. Al termine dei lavori, l'operatore economico dovrà garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale, che sulle aree a lui temporaneamente cedute messe a disposizione per eseguire i lavori, non si siano verificati fenomeni di inquinamento del suolo e/o di abbandono di rifiuti.
4. In ogni caso, è data facoltà alla stazione appaltante di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori verifiche circa lo stato delle suddette aree.
5. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'operatore economico e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi, ovvero l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'operatore economico stesso.

ART. 56. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. L'operatore economico si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:
 - l'Affidatario, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, fornire alla stazione appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
 - nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, l'operatore economico si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla stazione appaltante tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
 - l'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'operatore economico deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante;
 - l'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
 - l'Affidatario si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei,

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;

- l'Affidatario si impegna a fornire alla Stazione appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti);
 - la Stazione appaltante può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'operatore economico risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
 - ove l'Affidatario non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la stazione appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa;
 - l'Affidatario, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà autonomamente, in quanto diretto produttore dei rifiuti, al conferimento, smaltimento o recupero dei rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l'esecuzione dei lavori, compresi gli scarti dei materiali forniti dalla stazione appaltante all'operatore economico stesso. Il corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituirà oggetto di accertamento da parte della stazione appaltante nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori.
2. Gli oneri di smaltimento in discarica dei materiali di risulta, diversi da quelli derivanti dagli scarti dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori, sono a carico della stazione appaltante e saranno corrisposti all'Affidatario, previa presentazione di fattura e documentazione di smaltimento, con l'applicazione a misura dei prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi di riferimento, al lordo del ribasso. La localizzazione e scelta della discarica dovrà essere autorizzata dal Direttore dei Lavori.

ART. 57. ADEMPIMENTI DELL'AFFIDATARIO IN MATERIA AMBIENTALE

1. Nella gestione dei diversi aspetti ambientali l'Affidatario è tenuto, in sede di esecuzione di ogni singolo contratto applicativo, ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti in materia inerenti i CRITERI AMBIENTALI MINIMI di cui al DM 11/10/2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). In particolare le specifiche tecniche dei componenti edilizi e le specifiche tecniche dei cantieri.
2. In fase di approvvigionamento l'Affidatario dovrà accertarsi della rispondenza, oltre a quanto specificamente indicato per le varie tipologie di lavorazione anche della rispondenza ai criteri comuni di cui al § 2.4.1 del DM 11/10/2017 tramite la documentazione da presentarsi alla Stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori. In fase di approvvigionamento dei materiali l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza ai criteri comuni di cui ai § 2.4.1.1 e 2.4.1.2 del DM 11/10/2017.
3. L'Affidatario dovrà inoltre accertarsi della rispondenza ai criteri di cui al § 2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi. Tali criteri dovranno essere applicati per i materiali e componenti comunque approvvigionati in cantiere.
4. Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, l'operatore economico è tenuto, per quanto attinente la realizzazione del cantiere relativo ai lavori del singolo contratto applicativo, al rispetto di quanto disposto al § 2.5. del DM 11/10/2017.
5. L'Affidatario si impegna, in sede di esecuzione di ogni singolo contratto applicativo, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti. In particolare, l'Affidatario, nel caso in cui ritenga che le sue lavorazioni relative al singolo contratto applicativo possano determinare il superamento dei valori limite di immissione vigenti, provvede ad acquisire, prima dell'inizio dei lavori, l'autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee, in deroga ai valori limite di immissione.
6. L'Affidatario si impegna, nel corso dell'esecuzione di ogni singolo contratto applicativo, ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, successive alla stipula del contratto applicativo, impartite dalla stazione appaltante. L'installazione, nelle aree messe a disposizione dalla stazione appaltante all'operatore economico, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, cisterne, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

dell'operatore economico, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, o altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla stazione appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso l'operatore economico potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile, e conformi alle normative vigenti

7. L'Affidatario, ove, per lo svolgimento delle proprie attività abbia necessità di installare od utilizzare un impianto (inteso come macchinario o sistema o come l'insieme di macchinari o sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività eventualmente parte di un più ampio ciclo industriale) che produce emissioni in atmosfera ovvero emissioni elettromagnetiche, il quale, in base alla normativa vigente, sia sottoposto ad atto autorizzatorio ordinario o generale ovvero a preventiva comunicazione, ovvero debba rispettare valori limite di legge o particolari condizioni impiantistiche, dovrà assicurare il rispetto di tale normativa e fornire alla stazione appaltante prova documentale del rispetto della medesima, anche con riferimento ai valori limite di legge. L'installazione dei macchinari o dei sistemi ovvero la realizzazione dei manufatti a tal fine necessari dovrà essere autorizzata dalla stazione appaltante.
8. L'Affidatario si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti.

CAPO 10 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 58. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI

1. I soggetti affidatari dei contratti di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs 36/2023.
2. Le lavorazioni di cui al presente Capitolato sono subappaltabili a scelta del concorrente, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art.119 del D.Lgs. 36/2023, sulla scorta di quanto dichiarato in sede di gara.
3. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Le lavorazioni di cui al presente Capitolato sono subappaltabili a scelta del concorrente, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art.119 del D. Lgs. 36/2023, sulla scorta di quanto dichiarato in sede di gara.
4. Possono essere affidati in subappalto i lavori, nella misura massima prevista dalla normativa vigente e per i quali all'atto dell'offerta l'Affidatario ha manifestato la volontà di subappaltare.
5. L'Affidatario, a seguito dell'autorizzazione, dovrà fornire periodicamente al RUP, secondo le indicazioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.
6. L'autorizzazione al subappalto è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice e ss.mm.ii. La Stazione appaltante si pronuncia in merito alla richiesta di subappalto, presentata dall'affidatario nei modi di legge, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subcontratti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
7. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 5 del Codice. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. L'Affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi; è inoltre solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
9. L'autorizzazione al subappalto è subordinata alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; d) l'appaltatore dimostri l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; e) che l'affidatario depositi il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 30 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

- qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del codice. Il contratto di subappalto deve contenere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
10. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
 11. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui ai citati articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice.
 12. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, e deve corrispondere i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
 13. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e l'impresa aggiudicataria è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
 14. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
 15. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta anche i seguenti obblighi:
 - a) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - b) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta, e del proprio PSC, debitamente controfirmato, per accettazione, dall'appaltatore.
 16. La stazione appaltante rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 100 del Codice, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
 17. L'Affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, i dati identificativi del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. A tale comunicazione deve essere allegato almeno in stralcio la parte del subcontratto che reca le clausole sulla tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre che sul rispetto degli obblighi di cui all'art.1 co.53 della L. 190/2012. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

ART. 59. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
2. L'Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle parti del contratto oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle attività subappaltate.
3. Il Direttore dei Lavori e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
4. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

ART. 60. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. In accordo all'articolo 119, comma 11, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
 - c. su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.
2. Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte dall'affidatario, dovranno essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 61. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Affidatario e tutti i prestatori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualunque titolo interessati all'esecuzione del contratto sono tenuti all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, come disciplinati dall'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, e come specificato anche e dalle Determinazioni dell'ANAC, pertanto:
 - l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
 - l'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
2. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell'affidamento del singolo Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi. L'Affidatario con la firma dell'accordo assume espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà a seguito della sottoscrizione dei successivi eventuali atti negoziali.
4. L'Affidatario si obbliga altresì a utilizzare lo stesso conto corrente bancario/postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il Committente assume l'obbligo di eseguire i pagamenti di cui ai successivi eventuali atti negoziali esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento.
5. L'Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. L'Affidatario si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all'articolo 4 e all'articolo 5 della legge n. 136/2010.
7. Prima della liquidazione degli importi dovuti l'Affidatario produrrà apposita dichiarazione attestante l'avvenuta ottemperanza agli adempimenti di cui all'art. 3 della L.136/2010 nei confronti di tutti gli eventuali subappaltatori e subcontraenti coinvolti nell'esecuzione anche non esclusiva del contratto, di tutta la filiera degli operatori economici a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente appalto, anche per i contratti di fornitura con posa in opera, oppure dichiarerà di non aver fatto ricorso a subappalti.
8. Ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, la sottoscrizione di subcontratti relativi a:
 - trasporto di materiali a discarica per conto terzi;
 - trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - noli a caldo;
 - autotrasporto per conto di terzi;

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

- guardiania dei cantieri;
deve essere subordinata obbligatoriamente alla preventiva consultazione dell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso ogni Prefettura in cui la ditta richiedente ha la propria sede legale (c.d. white list).

CAPO 11 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 62 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del D.lgs. 36/2023.

ART. 63 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 210, commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 36/2023, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesamente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'Appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'Appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'art. 212 del D.lgs. 36/2023, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 64 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 211 del Codice.
2. Ai sensi dell'articolo 212 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma precedente, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante.

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere le attività, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
 4. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'art. 51 del presente capitolato e l'Appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 5.
 5. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Napoli ed è esclusa la competenza arbitrale.
- L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART. 65 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'art. 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
4. Ad aggiudicazione avvenuta, e ad avvio dei lavori saranno comunicate agli Enti Previdenziali ed Assistenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile) i dati identificativi dell'appalto, dell'impresa esecutrice, della categoria dei lavori per i quali, eventualmente, sia stato chiesto il subappalto, e la incidenza presunta della mano d'opera, con riferimento all'ammontare netto complessivo del contratto.
5. Copia dei verbali di consegna, ultimazione ed eventuali sospensioni e riprese delle opere saranno trasmessi a cura della stazione appaltante agli enti previdenziali ed assistenziali.
6. L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto e prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, apposita certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 2 della legge 266/2002, fermo restando che durante il corso dei lavori potrà essere richiesta dalla D.L. copia dei versamenti contributivi, previdenziali e/o assistenziali dovuti dall'impresa o dagli eventuali subappaltatori in forza di norme e contratti di lavoro.
7. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'Appaltatore e del subappaltatore autorizzato.

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

8. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, non deteriorabile e da esporre in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
9. Qualora l'Appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 8, deve annotare su apposito registro di cantiere da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvedere all'annotazione di propria iniziativa.
10. La violazione degli obblighi di cui ai commi 8 e 9 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 66 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI

1. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- Risoluzione accordo quadro:

- raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Progetto, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'operatore economico;
- provvedimento definitivo, a carico dell'operatore economico, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. 36/2023;
- nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo quadro, vengano a mancare le condizioni richieste negli artt. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- cessione, da parte dell'operatore economico, dell'Accordo quadro o di singoli Contratti applicativi;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;
- inadempienza accertata, da parte dell'operatore economico, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- grave inadempienza, da parte dell'operatore economico, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti applicativi;
- risoluzione di n. 2 (due) Contratti applicativi: nel caso in cui intervengano due risoluzioni, per qualsiasi ragione indicata nel presente atto, che determina la risoluzione stessa di due Contratti applicativi, l'Amministrazione procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti applicativi in essere, ritenendo l'operatore economico responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori contratti applicativi stipulati in applicazione del presente Accordo ed in corso di esecuzione;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Accordo, anche se non richiamati nel presente Articolo.

- Risoluzione dei contratti applicativi:

- raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo del contratto applicativo);
- inadempimento alle disposizioni della Direzione dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione del contratto applicativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto applicativo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo contratto applicativo;
 - azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
2. La risoluzione dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti applicativi, nei casi succitati, sarà comunicata all'Operatore economico a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificità dei lavori relativi ai singoli Contratti, saranno contestate all'Operatore economico dal RUP con comunicazione scritta inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'operatore economico deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Accordo quadro o del singolo Contratto applicativo. Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo quadro l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'Accordo, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto applicativo o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'operatore economico, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'operatore economico inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'operatore economico a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, in contraddittorio fra la Direzione dei Lavori e l'Operatore economico o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, dello stato di consistenza degli interventi eseguiti. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell'Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti applicativi basati sul medesimo Accordo.
3. La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di esecuzione. In tal caso saranno pagati all'operatore i lavori eseguiti ed i materiali utili presenti in cantiere, escluso qualsiasi altro indennizzo. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa imputabile all'operatore, oltre ad incamerare la cauzione prestata, la stazione appaltante ha il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.
4. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa riferibile all'operatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di stipulare un altro Accordo Quadro, per il valore residuo stimato, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara indetta per l'affidamento delle stesso scorrendo progressivamente la graduatoria della gara, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs n. 36/2023.

ART. 67 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente Accordo quando accerti comportamenti dell'operatore economico concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal singolo contratto applicativo tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, la sicurezza e l'igiene dei lavoratori, la tutela dell'ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che l'operatore economico non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La Stazione appaltante ha facoltà, altresì, di procedere alla risoluzione del presente accordo:
- qualora nei confronti dell'operatore economico sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs 159/2011.
 - qualora nei confronti dell'operatore economico sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

dal casellario informatico gestito dall'Osservatorio dei contratti pubblici;

- qualora si verifichi uno degli inadempimenti di cui al precedente articolo.

2. Costituisce altresì, motivo di risoluzione del singolo contratto applicativo il ritardo dell'operatore economico nell'esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e sempre che l'operatore economico non si sia adeguato alle disposizioni della Stazione appaltante entro un termine non superiore ai 15 (quindici) giorni.

ART. 68 – RECESSO

1. La Stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'articolo 123 del D.lgs. n. 36/2023, la facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della lettera inviata a mezzo posta certificata, con la quale la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà.
2. La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo da un contratto applicativo previo il pagamento dei lavori eseguiti in ottemperanza al citato contratto e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo dei lavori ordinati con lo stesso contratto.
3. Nel caso in cui la Stazione appaltante si avvalga della facoltà di recedere dal presente Accordo, l'operatore economico è comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad ultimare l'esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.

CAPO 12 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 69 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 20 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito art. del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
5. Resta fissato che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

ART. 70 – TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

ART. 71 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, e quindi anche prima del termine finale di esecuzione dell'intero appalto.

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. Nel caso di esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà di ricorrere a consegne anticipate, parziali o totali, delle opere ultimate, come previste nel primo comma del presente articolo, il collaudatore in c.o., ai sensi e con le modalità indicate nell'art. 230 del DPR 207/2010, e previa verifica, eseguita dalla D.L., di compiutezza delle opere eseguite, provvederà a redigere, senza pregiudizio di successivi accertamenti fino al collaudo finale, uno o più verbali di accertamento finalizzati alla/e consegna/e anticipata/e.
5. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
6. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 13 – NORME FINALI

ART. 72 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, alla parte ancora in vigore del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010) e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) L'Appaltatore deve realizzare la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile, e risponde di tutte le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
 - b) L'Appaltatore deve realizzare i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido stecco, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
 - c) L'Appaltatore è tenuto alla custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
 - d) L'Appaltatore deve assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
 - e) L'Appaltatore deve eseguire, presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che viene datato e conservato. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio di direzione, o in locale adeguato, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
 - f) L'Appaltatore è tenuto al mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

- g) L'Appaltatore è tenuto al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
- h) L'Appaltatore è tenuto alla concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
- i) L'Appaltatore è tenuto alla pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
- j) L'Appaltatore è tenuto alle spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- k) L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione di un'opera campione o la fornitura di campioni delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; ciò in particolare per quanto concerne la qualità e le finiture dei materiali lapidei.
- l) L'Appaltatore è tenuto alla fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
- m) L'Appaltatore è tenuto alla costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.
- n) L'Appaltatore è tenuto alla predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
- o) L'Appaltatore è tenuto alla consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio, da liquidarsi in base al solo costo del materiale.
- p) L'Appaltatore è tenuto all'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
- q) L'Appaltatore è tenuto all'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- r) L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, enti pubblici, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

- s) L'Appaltatore è consapevole, trattandosi di lavori eseguiti in un contesto urbano, che opererà su aree distinte spazialmente e in tempi diversi, e comunque procederà a tratti parziali alla realizzazione dell'opera secondo le indicazioni del Programma Operativo e della direzione lavori; egli, pertanto, è tenuto a predisporre, con oneri a proprio carico, tutto quanto necessario per assicurare il transito sulle vie al contorno delle opere da eseguire (quali ad esempio segnali, cartelli, luci etc.), fermo restando che dovranno essere installati recinzioni, apprestamenti, anditi, passatoie, etc., ove necessari, atti a garantire la sicurezza pubblica e consentire l'accesso pedonale dei cittadini residenti e delle persone coinvolte nello svolgimento delle attività insediate; l'Appaltatore è tenuto, altresì, al montaggio, smontaggio spostamento e rimontaggio dei vari apprestamenti necessari secondo le esigenze ed l'avanzamento del processo realizzativi.
 - t) L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del Programma Operativo presentato ed approvato dalla Stazione appaltante; pertanto egli dovrà impegnare il numero di squadre e di operai per le varie categorie di lavoro da eseguire, in modo da rispettare il programma di esecuzione; in ogni caso l'Appaltatore deve impegnare il numero e la qualificazione degli operai necessari al fine del rispetto dei termini di realizzazione di ciascuna unità di intervento e del programma complessivo.
 - u) L'Appaltatore è obbligato, nel caso di lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l'integrità (ad esempio, urbanizzazioni, strade, occupazioni temporanee di aree, etc.), ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori
 - v) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per rilievi e restituzione grafica o informatizzata di qualsiasi natura, prima, durante e ad ultimazione avvenuta per le necessità di verifica o documentazione secondo le richieste della DL. Tale onere è particolarmente dovuto nel caso di lavori che comportano l'esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili (ad esempio: fondazioni, palificazioni, fognature, etc); in tali evenienze l'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
 - w) L'Appaltatore è tenuto alla fornitura della gratuita manutenzione nelle forme e tempi indicati nel presente CSA; di tale onere l'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si dichiara pienamente edotto e consapevole e quindi di averne tenuto conto nelle proprie valutazioni economiche.
2. L'Appaltatore con l'accettazione del presente capitolato sottoscrive la presa visione dei luoghi, la fattibilità dell'opera e le difficoltà inerenti alla realizzazione della stessa, ivi compreso la presenza di sottoservizi, per le quali difficoltà non potrà richiedere alcun ulteriore onere risultando tutto compreso nei prezzi offerti.
3. L'Appaltatore è altresì obbligato:
- a) a nominare, prima dell'inizio dei lavori, le figure previste dalle vigenti norme, ed aventi i prescritti requisiti, ed in particolare, il Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;
 - b) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
 - c) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - d) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - e) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia

nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

4. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori, e di ciò l'Appaltatore ne terrà conto nell'autonoma formulazione della propria offerta.

ART. 73 – OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è tenuto ad intervenire entro 48 ore dall'ordine di servizio impartito dal Direttore dei Lavori, in particolare nel caso di lavorazioni urgenti la cui mancata esecuzione può comportare l'interruzione totale o parziale delle attività didattiche o di servizio;
2. Sono vietati i lavori notturni e festivo, salvo che non siano espressamente previsti nel progetto e nel computo, ed a meno che non siano necessari per circostanze speciali o per l'esecuzione di alcune categorie o parti di lavoro. Gli stessi vanno preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori e dal Responsabile del Progetto. Se ordinati l'Appaltatore non potrà rifiutarsi e l'impresa avrà diritto ad un maggiore compenso pari al 20% sulle opere eseguite. Il compenso del 20% per lavoro notturno e festivo è fissato aleatoriamente nei rapporti con l'impresa tenuto conto dei materiali e della mano d'opera occorrente - ciò non esclude, né attenua l'obbligo dell'impresa di rispettare le clausole dei contratti nazionali collettivi di lavoro, ai quali si farà esplicito riferimento per la determinazione dell'arco temporale di individuazione del periodo notturno. I lavori eseguiti di notte o di giorno festivo, effettuati su iniziativa dell'Appaltatore, se consentiti e se necessari per gli adempimenti degli obblighi contrattuali non costituiranno per l'impresa oggetto di richiesta di alcun ulteriore compenso.
3. Con riferimento al programma operativo ed alle quantità di materiale di nuova fornitura da fornire, in relazione a ciascuna unità di intervento, l'Appaltatore è tenuto ad approvvigionarsi per tempo al fine di rispettare i tempi di esecuzione e non incorrere nella mancanza di materiale da porre in opera. L'Appaltatore è tenuto a presentare alla D.L., su sua richiesta, copia degli ordinativi delle forniture e delle relative conferme d'ordine da parte della ditta fornitrice per verificare, il rispetto della tempistica tale da consentire lo svolgimento dei lavori secondo il relativo programma e la loro ultimazione nel tempo utile contrattuale. In ogni caso entro 20 giorni dall'inizio dei lavori in ciascuna unità di intervento l'Appaltatore dovrà ammanire (in cantiere o nel deposito di cui sopra) almeno il 20% del materiale da pavimentazione da porre in opera; e successivamente mantenere una adeguata tempistica delle forniture.

ART.74 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. Per essi secondo le indicazioni del progetto è previsto:
 - a) trasporto a rifiuto, nel rispetto della normativa vigente.
 - b) in attuazione dell'art. 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dalla D.L., a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
 - c) In attuazione dell'art. 36 comma 3 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e/o dalle demolizioni sono ceduti all'Appaltatore al prezzo convenzionalmente stabilito in negli elaborati di progetto; tale prezzo sarà dedotto dall'importo netto dei lavori in sede di contabilità.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del capitolato generale d'appalto.
4. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, e 2 ai fini di cui all'art. 75.

ART. 75 - UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI.

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
2. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

ART. 76 – CUSTODIA DEL CANTIERE

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 77 – CARTELLO DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, secondo le indicazioni della D.L., un numero adeguato del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART. 78 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali, diversi dalla stazione appaltante o alla stessa riconducibili, (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, certificazioni ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, ai sensi del comma 1 dell'art. 139 del D.P.R. 207/2010, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto, compreso spese per l'ottenimento dell'autorizzazione sismica.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 79 - IMPEGNO DI RISERVATEZZA

1. L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell'Appalto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro venga messo a sua disposizione dalla Stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'Accordo stesso.
2. L'obbligo di segretezza è per l'Affidatario vincolante per tutta la durata dell'esecuzione dell'Appalto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l'Affidatario stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Affidatario è inoltre responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri sub-affidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Affidatario è tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.

ART. 80 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Affidatario acconsente, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nel relativo contratto, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività della Stazione Appaltante, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Stazione Appaltante sulla base delle informazioni di seguito riportate.
2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026

interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.

3. L'Affidatario è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della Stazione Appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - dare esecuzione ad obblighi di legge;
 - per esigenze di tipo operativo e gestionale;
 - per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
 - per dare esecuzione a prestazioni convenute.
4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.
6. L'Affidatario è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:
 - diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
 - diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
 - diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati;
 - diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

ART. 81 - CLAUSOLE DI CUI AL D.LGS N. 231/2001 E SS.MM.II.

1. L'Affidatario si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del contratto nel rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 231/2001 come modificato dal D.lgs. n. 192/2012. L'inosservanza da parte dell'Affidatario di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo e legittimerà la Stazione Appaltante a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cc, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Stazione Appaltante stessa quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione allo stesso delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo.

ART. 82 - ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente appalto si fa rinvio al D.Lgs. 36/2023, al Capitolato Speciale, al Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al DPR 145/2000, per la parte non abrogata, al D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore nonché al D.M. n. 49 del 07/03/2018 nonché al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.



Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

Direzione



COMUNE DI NAPOLI – MUNICIPALITA' 6

Ponticelli Barra San Giovanni a Teduccio

DIREZIONE - U.O. ATTIVITÀ TECNICHE

Via Atripaldi, 64 – 80147 Napoli

municipalita6.attivita.tecniche@comune.napoli.it

municipalita6.manutenzione.urbana@pec.comune.napoli.it

**Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.59, co.3 del D.Lgs. 36/2023,
finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici
scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 6 – Anno 2026**

ELENCO PREZZI

Il progettista

U.O. Attività Tecniche

IL RUP

Ing. Massimo Camilli

LUGLIO 2026

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 CAM26_E12 .010.010.A	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membrana impermeabile bituminosa modificato con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm euro (venti/29)	mq	20,29
Nr. 2 CAM26_E12 .010.010.B	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm euro (ventidue/31)	mq	22,31
Nr. 3 CAM26_E12 .010.010.C	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membrana impermeabile bituminosa modificato con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 5 mm euro (ventiquattro/25)	mq	24,25
Nr. 4 CAM26_E12 .010.010.E	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4,0 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore grigio naturale euro (ventiquattro/27)	mq	24,27
Nr. 5 CAM26_E12 .010.010.F	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4,5 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore grigio naturale euro (ventiquattro/63)	mq	24,63
Nr. 6 CAM26_E12 .010.020.A	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo composito stabilizzato con fibra di vetro Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in resine metalloceniche con peso molecolare selezionato flessibilità a freddo - 30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm euro (ventiquattro/81)	mq	24,81
Nr. 7 CAM26_E12 .010.020.B	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo composito stabilizzato con fibra di vetro Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in resine metalloceniche con peso molecolare selezionato, flessibilità a freddo - 30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate, autoprotetta sulla faccia a vista con scaglie di ardesia attiva colore grigio naturale. Spessore 4 mm escluso ardesia euro (ventisei/77)	mq	26,77
Nr. 8 CAM26_E12 .015.010.A	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato spessore 3 mm euro (venti/27)	mq	20,27
Nr. 9 CAM26_E12 .015.010.B	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm euro (ventidue/33)	mq	22,33
Nr. 10 CAM26_E12 .015.010.C	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm euro (diciotto/88)	mq	18,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11 CAM26_E12 .015.010.D	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm euro (venti/92)	mq	20,92
Nr. 12 CAM26_E12 .015.015.A	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia Membrana impermeabilebituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato con finitura della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale del peso totale compreso ardesia di 4,5 kg/m euro (ventiquattro/27)	mq	24,27
Nr. 13 CAM26_E12 .015.015.B	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia Membrana impermeabilebituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo con finitura della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale spessore 4 mm escluso ardesia euro (ventitre/81)	mq	23,81
Nr. 14 CAM26_E12 .015.020.A	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membrana impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 15°C con finitura sulla faccia a vista in fibre polimeriche testurizzate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate _ armata con tessuto non tessuto da filo continuo. Spessore 3 mm euro (diciannove/39)	mq	19,39
Nr. 15 CAM26_E12 .015.020.B	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membrana impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 15°C con finitura sulla faccia a vista in fibre polimeriche testurizzate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate _ armata con tessuto non tessuto da filo continuo. Spessore 4 mm euro (ventiuno/42)	mq	21,42
Nr. 16 CAM26_E12 .015.025.A	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm euro (quattordici/30)	mq	14,30
Nr. 17 CAM26_E12 .015.025.B	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg euro (diciotto/34)	mq	18,34
Nr. 18 CAM26_E12 .015.030.A	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco classe 1 Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene ritardanti di fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm euro (venticinque/82)	mq	25,82
Nr. 19 CAM26_E12 .015.030.B	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco classe 1 Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene ritardanti di fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg euro (ventisette/84)	mq	27,84

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 20 CAM26_E12 .015.035.A	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo -15°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm euro (diciassette/15)	mq	17,15
Nr. 21 CAM26_E12 .015.035.B	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo -15°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm euro (diciotto/28)	mq	18,28
Nr. 22 CAM26_E12 .015.040.B	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm euro (tredici/29)	mq	13,29
Nr. 23 CAM26_E12 .015.040.C	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica Membrana bitumepolimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo spessore 3 mm euro (tredici/73)	mq	13,73
Nr. 24 CAM26_E12 .015.040.D	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo spessore 4 mm euro (quattordici/40)	mq	14,40
Nr. 25 CAM26_E12 .015.040.F	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg euro (quattordici/99)	mq	14,99
Nr. 26 CAM26_E12 .015.040.G	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere da filo continuo con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg euro (sedici/05)	mq	16,05
Nr. 27 CAM26_E12 .015.045.A	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica Membrana impermeabile bitume-polimero plastomerica, flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere, spessore 3 mm euro (tredici/21)	mq	13,21
Nr. 28 CAM26_E12 .015.045.B	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica Membrana impermeabile bitume-polimero plastomerica flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere, spessore 4 mm euro (tredici/75)	mq	13,75
Nr. 29 CAM26_E12 .015.050.A	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica con rivestimento ardesia Membrana impermeabile mescola bitume-polimero plastomerica flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in TNT di poliestere da filo continuo finitura in scaglie di ardesia 4,5 kg/m euro (sedici/73)	mq	16,73
Nr. 30 CAM26_E12 .015.055.A	Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità - 10 C armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio gofrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con sovrapposizione dei sormonti di 7 cm. Superficie colore naturale euro (venticinque/31)	mq	25,31
Nr. 31 CAM26_E12 .015.055.B	Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità - 10 C armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio gofrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con sovrapposizione delle sormonti di 7 cm. Superficie verniciata rame, rosso o verde euro (ventisette/71)	mq	27,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 32 CAM26_E12 .015.060.A	Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica, flessibilità a freddo -20 C, armata con TNT di poliestere da filo continuo additivata con acidi grassi e fenossici, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm euro (venticinque/28)	mq	25,28
Nr. 33 CAM26_E12 .015.065.A	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata TNT di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm euro (diciannove/63)	mq	19,63
Nr. 34 CAM26_E12 .015.065.B	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata TNT di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm euro (ventiuno/65)	mq	21,65
Nr. 35 CAM26_E12 .015.070.A	Sovraprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati (Percentuale del 5,00%) Sovraprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi per posa su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30% euro (cinque/00)	%	5,00
Nr. 36 CAM26_E12 .020.010.A	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm euro (ventiotto/13)	mq	28,13
Nr. 37 CAM26_E12 .020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna euro (ventiotto/80)	mq	28,80
Nr. 38 CAM26_E12 .020.010.C	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna euro (ventinove/37)	mq	29,37
Nr. 39 CAM26_E12 .020.020.A	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm euro (quarantauno/18)	mq	41,18
Nr. 40 CAM26_E12 .020.020.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna euro (quarantadue/21)	mq	42,21
Nr. 41	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
CAM26_E12 .020.020.C	con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con rivestimento in finitura con scaglie di ardesia euro (quarantatre/89)	mq	43,89
Nr. 42 CAM26_E12 .020.030.A	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile bituminoso doppio strato specifico supporto per sistemi fotovoltaici in conformità alle prescrizioni VVFF costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche additivate con sostanze apirogene ritardanti di fiamma, con proprietà di autoestensione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilità dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate: due membrane di spessore 4 mm ciascuna euro (cinquanta/42)	mq	50,42
Nr. 43 CAM26_E12 .020.040.A	Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati (Percentuale del 5,00%) Sovrapprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi a doppio strato per posa su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30% euro (cinque/00)	%	5,00
Nr. 44 CAM26_E12 .030.010.A	Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 200 g/mq euro (quattro/10)	mq	4,10
Nr. 45 CAM26_E12 .030.010.B	Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 300 g/mq euro (cinque/43)	mq	5,43
Nr. 46 CAM26_E12 .030.010.C	Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 500 g/mq euro (otto/07)	mq	8,07
Nr. 47 CAM26_E12 .030.020.A	Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,2 mm euro (venti/79)	mq	20,79
Nr. 48 CAM26_E12 .030.020.B	Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,5 mm euro (ventidue/89)	mq	22,89
Nr. 49 CAM26_E12 .030.020.C	Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,8 mm euro (ventisette/16)	mq	27,16
Nr. 50 CAM26_E12 .030.020.D	Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 2,0 mm euro (trentatue/40)	mq	33,40
Nr. 51 CAM26_E12 .030.030.A	Manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV Manto impermeabile sintetico non a vista per soluzioni confinate o zavorrate, costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, non resistente ai raggi UV posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq e con successiva posa di tnt da 300 gr/mq per coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia. Spessore 1,5 mm euro (trentadue/61)	mq	32,61
Nr. 52	Manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV Manto impermeabile sintetico non a vista per soluzioni confinate o		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
CAM26_E12 .030.030.B	zavorrate, costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, non resistente ai raggi UV posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq e con successiva posa di tnt da 300 gr/mq per coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia. Spessore 2,0 mm euro (trentasette/08)	mq	37,08
Nr. 53 CAM26_E12 .030.040.A	Impermeabilizzazione con manto a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura in rete di poliestere, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per coperture piane con fissaggio meccanico. Spessore 1,5 mm euro (ventisette/25)	mq	27,25
Nr. 54 CAM26_E12 .030.040.B	Impermeabilizzazione con manto a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura in rete di poliestere, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per coperture piane con fissaggio meccanico. Spessore 2,0 mm euro (trentaquattro/65)	mq	34,65
Nr. 55 CAM26_E12 .030.050.A	Impermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq. Spessore 1,5 mm euro (trentauno/43)	mq	31,43
Nr. 56 CAM26_E12 .030.050.B	Impermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq. Spessore 2,0 mm euro (trentacinque/00)	mq	35,00
Nr. 57 CAM26_E12 .030.060.A	Impermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq-spessore 1,5 mm. Spessore 1,5 mm euro (trentatre/13)	mq	33,13
Nr. 58 CAM26_E12 .030.060.B	Impermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq-spessore 1,5 mm. Spessore 2,0 mm euro (trentacinque/45)	mq	35,45
Nr. 59 CAM26_E12 .030.080.A	Impermeabilizzazione con manto in PVC per piscine, con trattamento antibatterico Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato con profili rivestiti per piscine, con trattamento antibatterico, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq. Sessore 1,5 mm euro (trentaquattro/75)	mq	34,75
Nr. 60 CAM26_E12 .030.085.A (CAM)	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 1,5 mm euro (trenta/99)	mq	30,99
Nr. 61 CAM26_E12 .030.085.B (CAM)	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 1,8 mm euro (trentaquattro/87)	mq	34,87
Nr. 62 CAM26_E12 .030.085.C (CAM)	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 2 mm euro (trentasette/45)	mq	37,45
Nr. 63 CAM26_E12 .030.090.A (CAM)	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mqper coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere:. spessore 1,5 mm euro (trentadue/63)	mq	32,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 64 CAM26_E12 .030.090.B (CAM)	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq, per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere.: spessore 1,8 mm euro (trentasei/12)	mq	36,12
Nr. 65 CAM26_E12 .030.090.C (CAM)	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq, per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere.: spessore 2 mm euro (trentaotto/64)	mq	38,64
Nr. 66 CAM26_E12 .030.095.A (CAM)	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,5 mm euro (trentauno/84)	mq	31,84
Nr. 67 CAM26_E12 .030.095.B (CAM)	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,8 mm euro (trentacinque/98)	mq	35,98
Nr. 68 CAM26_E12 .030.095.C (CAM)	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 2 mm euro (trentaotto/62)	mq	38,62
Nr. 69 CAM26_E12 .030.095.D (CAM)	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,5 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100% euro (trentadue/55)	mq	32,55
Nr. 70 CAM26_E12 .030.095.E (CAM)	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,8 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100% euro (trentatre/86)	mq	33,86
Nr. 71 CAM26_E12 .030.095.F (CAM)	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 2,0 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100% euro (trentanove/99)	mq	39,99
Nr. 72 CAM26_E12 .035.010.A	Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda. Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da uno strato di EPDM dalla superficie corrugata antiscivolo, resistente agli UV ed ad ogni tipo di agente atmosferico, non rinforzato, dello spessore compreso fra 1,1 mm e 1,3 mm. Certificato CE. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Resistente alle radici. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 — EPD o equivalenti. Fornita in teli di qualsiasi dimensione. Data in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi collanti, sigillanti, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Incollaggio direttamente sull'intera superficie del solaio o su bitume preesistente, previa applicazione di collante resistente all'umidità a base poliuretanica e solventi organici. Saldatura tra teli mediante incollaggio o vulcanizzazione a caldo. euro (trentasei/76)	mq	36,76
Nr. 73 CAM26_E12 .035.010.B	Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda. Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da uno strato di EPDM dalla superficie corrugata antiscivolo, resistente agli UV ed ad ogni tipo di agente atmosferico, non rinforzato, dello spessore compreso fra 1,1 mm e 1,3 mm. Certificato CE. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Resistente alle radici. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 — EPD o equivalenti. Fornita in teli di qualsiasi dimensione. Data in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi sistemi di fissaggio, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni gli sfridi ed il tiro in alto. Posata a secco su qualunque supporto e fissata meccanicamente senza perforazione della membrana. Saldatura tra teli mediante incollaggio o vulcanizzazione a caldo. euro (trentasei/00)	mq	36,00
Nr. 74 CAM26_E12 .035.010.C	Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda. Guaina impermeabilizzante costituita da due materiali in accoppiamento, il lato superiore in EPDM, resistente agli UV ed ogni tipo di agente atmosferico, con tela di rinforzo in fibra di vetro ed il lato inferiore in bitume polimero, autoadesivo con pellicola di separazione, spessore totale 2,5 mm. Certificato CE. Resistenza alla dilatazione longitudinale $\geq 300\%$. Resistenza alla dilatazione trasversale $\geq 300\%$. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 - EPD. Dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi primer, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Auto incollaggio direttamente sull'intera superficie del solaio o su bitume preesistente, previa applicazione di primer contenente solventi a base di caucciù sintetico e resine. Saldatura a caldo dei manti con sormonti non inferiori a 5 cm. euro (cinquantatre/29)	mq	53,29
Nr. 75 CAM26_E12 .035.010.D	Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda. Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da due materiali in accoppiamento, il lato superiore in EPDM, resistente agli UV ed ogni tipo di agente atmosferico, con tela di rinforzo in fibra di vetro ed il lato inferiore in bitume polimero, autoadesivo con pellicola di separazione, spessore totale 3,1 mm. Certificato CE. Resistenza alla dilatazione longitudinale $\geq 300\%$. Resistenza alla dilatazione trasversale $\leq 300\%$. Resistenza al fuoco EN13501 - 1 Classe E. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 — ISO 50001 - EPD. Dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi sistemi di fissaggio, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Posata a secco su qualunque supporto e fissata meccanicamente. Saldatura a caldo dei manti con sormonti non inferiori a 5 cm. euro (cinquantauno/09)	mq	51,09
Nr. 76 CAM26_E12 .060.010.A	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m euro (due/04)	mq	2,04
Nr. 77 CAM26_E12 .060.040.A	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia euro (tre/35)	mq	3,35
Nr. 78 CAM26_E12 .060.040.B	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde euro (quattro/19)	mq	4,19
Nr. 79 CAM26_E12 .060.050.A	Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte euro (ventisette/91)	mq	27,91
Nr. 80 CAM26_E12 .060.060.A	Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte euro (quarantaquattro/84)	mq	44,84
Nr. 81 CAM26_E12 .060.070.A	Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte euro (novantaquattro/21)	mq	94,21
Nr. 82 CAM26_R02 .090.070.A	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi monostrato. euro (cinque/27)	mq	5,27
Nr. 83 CAM26_R02 .090.070.B	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato. euro (sei/02)	mq	6,02
Nr. 84 CAM26_R02 .090.070.C	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti sintetici anche se saldati e fissati meccanicamente. euro (quattro/51)	mq	4,51
Nr. 85 CAM26_R02 .090.080.A	Rimozione di manti impermeabili su superfici verticali Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. euro (cinque/27)	mq	5,27
Nr. 86 CAM26_R02	Rimozione di manti impermeabili su superfici verticali Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
.090.080.B	euro (sei/02)	mq	6,02
Nr. 87 CAM26_R02 .090.080.C	Rimozione di manti impermeabili su superfici verticali Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. euro (quattro/51)	mq	4,51
Nr. 88 CAM26_R02 .090.090.A (CAM)	Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm euro (ventidue/57)	mq	22,57
Nr. 89 CAM26_R02 .090.090.B (CAM)	Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico Rimozione di abachini in lastre di larghezza superiore a 30 cm euro (sei/77)	mq	6,77
Nr. 90 CAM26_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km euro (quarantaquattro/75)	mc	44,75
Nr. 91 CAM26_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'organo elevatore. euro (quarantasei/17)	mc	46,17
Napoli, 21/07/2026			
Il Tecnico U.O. Attività Tecniche			